

**IN BREVE n. 001-2011**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **ADOZIONI INTERNAZIONALI - RIMBORSI PER ADOZIONI 2009**

In data 1 dicembre 2010 è stato registrato il D.P.C.M. 30 novembre 2010 contenente le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale, con riferimento alle adozioni internazionali di minori stranieri, il cui ingresso e la residenza permanente in Italia siano stati autorizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009.

I coniugi che hanno concluso l'adozione nell'anno 2009 possono pertanto presentare le domande di rimborso utilizzando gli appositi modelli. **Le domande di rimborso devono essere presentate entro il 31 gennaio 2011** e saranno istruite in base all'elenco cronologico di presentazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - D.P.C.M. 30 novembre 2010 (documento 001)**  
**Modulistica (documento 002)**

*Ricordiamo che detto rimborso non è soggetto all'imposizione fiscale e che il 50% delle spese sostenute per l'adozione sono fiscalmente deducibili*

### **DA "LAVORATRICE MADRE MEDICO" Collana multimediale ENPAM**

Ricordiamo che l'adottante o l'affidatario ha diritto a fruire (comma 452 Finanziaria 2008) del congedo di maternità retribuito nel limite massimo dei cinque mesi oppure di un congedo non retribuito della durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto per l'adozione o l'affidamento (legge 476/1998 art. 39 quater - comma 4 articolo 26 in comma 452 della Finanziaria 2008). In questo ultimo caso questo periodo non retribuito richiesto per la pratica di adozione, è considerato come interruzione del servizio e quindi non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Potrà comunque essere utile tramite riscatto, ai sensi del Dlgs n. 564/96, oppure, in alternativa, tramite la prosecuzione volontaria dei contributi di cui al Dlgs n. 184/97.

Il 50 per cento delle spese documentate e certificate (ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 476 del 1998) dagli enti autorizzati (articolo 38 della legge 476/1998) che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale costituisce onere deducibile ai fini IRPEF, mentre per la parte rimanente si possono ottenere dei rimborsi modulati secondo il reddito familiare complessivo secondo specifici provvedimenti di stanziamento (Finanziaria 2005 erogazione di 10 milioni di euro).

Il rimborso non è soggetto a imposizione fiscale.

Se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, e ciò risulti in modo chiaro dai documenti bancari, l'onere verrà dedotto solo da quest'ultimo, cioè dal genitore che ha sostenuto la spesa.

Con la circolare 55 del 2001 l'Agenzia delle entrate dando risposta a un quesito prevede che mediante autocertificazione sia possibile la deduzione anche qualora l'istruttoria sia stata curata da enti non autorizzati o senza il tramite di alcun ente, anche per le spese sostenute dopo il 16 novembre 2000, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, al trasferimento, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore (Risoluzione 55 del 2000 del Ministero delle Finanze e Risoluzione 77 del 2005 Agenzia Entrate).

## **ATTENZIONE**

### **ADOZIONI INTERNAZIONALI - CONGEDO DI MATERNITA' ANCHE SE L'ADOZIONE NON SI CONCLUDE**

Con l'interpello numero 39 del 5 novembre 2010 la Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro della lavoratrice senza il verificarsi dell'ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dalla dipendente per adempimenti correlati alla procedura adottiva può essere considerato come congedo di maternità.

Infatti l'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall'art. 2, comma 452 della legge n. 244/2007, dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedentemente all'ingresso dello stesso in Italia, non essendo infatti preso espressamente in considerazione l'ipotesi relativa all'eventuale interruzione della procedura di adozione internazionale in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all'estero antecedentemente all'adozione.

Va tenuto anche presente che la permanenza all'estero costituisce una fase necessaria della procedura di adozione internazionale.

Pertanto l'eventuale esito negativo degli incontri di cui l'ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui "l'abbinamento" effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore, non può condizionare il riconoscimento del periodo trascorso all'estero come periodo di congedo di maternità.

Il mancato riconoscimento al congedo per maternità di questo periodo, anche se con esito negativo per l'adozione, oltre che non essere giustificato da espresse disposizioni normative, sarebbe di ostacolo per gli aspiranti genitori alle procedure adottive peraltro già molto impegnative.

Nulla, invece, viene detto circa l'eventuale rimborso delle spese sostenute, anche se questo provvedimento di riconoscimento dell'assenza dal lavoro come congedo di maternità potrebbe essere un preludio a rimborsi modulati secondo il reddito familiare complessivo e secondo specifici provvedimenti di stanziamento in relazione anche alle disponibilità di cassa del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oppure, quanto meno, giustificare la possibilità di una deducibilità fiscale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAV. Interpello n. 39 del 5 nov. 2010 (documento 212/2010)**

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Straniera in famiglia con vitto, alloggio e modesta retribuzione è in lavoro subordinato e non alla pari**

Le prestazioni tipiche del lavoro domestico, rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto, alloggio e retribuzione pecuniaria, seppur modesta, dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, in assenza dei requisiti di un rapporto c.d. alla pari.

*Corte di Cassazione - sentenza n. 25859 del 21 dicembre 2010*

### **Licenziamenti collettivi - regole procedurali**

In merito alla verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva deve essere valutata in relazione ai motivi di tale riduzione, che restano sottratti al controllo giurisdizionale. Pertanto, laddove detto licenziamento sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, il datore di lavoro può indicare anche solo il numero complessivo dei lavoratori eccedenti, senza che occorra l'indicazione degli uffici o dei reparti con eccedenza.

*Corte di Cassazione - sentenza n. 24343 del 1 dicembre 2010*

## **Condominio e videosorveglianza**

Videocamere vietate per la tutela della incolumità delle persone e delle cose dei condomini.

Infatti lo scopo della incolumità delle persone e delle cose dei condomini esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare.

Peraltro mancano disposizioni sui casi in cui è ammissibile e sulla maggioranza necessaria.

*Tribunale di Salerno sez.1 – Ordinanza del 14 dicembre 2010*

## **COL 1 GENNAIO 2011 - ALCUNE NOVITA'**

- Interessi legali all' 1,5%
- Le multe auto rincarano del 3,5%
- Le pensioni di anzianità (legge 247/2007) quota 96 (per gli autonomi in anno in più) con 60 anni minimo di età: 60 anni di età con 36 di contributi oppure 61 anni di età con 35 anni di contributi
- Accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra mobile); per gli autonomi o per la gestione separata INPS 18 mesi.
- Proroga dell'intramoenia allargata (fuori della strutture di appartenenza nei propri studi o in strutture non accreditate col SSN) di 1 anno
- Salvo proroghe dell'ultimo minuto basta sacchetti di plastica non biodegradabili
- Addio alla lampadine ad incandescenza di 60 watt (stop di quelle da 100 al settembre 2009 e da 75 al settembre 2010)
- Comunicazione telematica per operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore ai 3mila euro (3.500 se non Iva) con primo invio entro il 31 ottobre 2011. Nella fase iniziale l'adempimento scatta solo per le fatture da 25mila euro
- Da gennaio obbligo di valutare lo stress da lavoro-correlato (datori di Lavoro pubblici e privati)
- Riduzione dei posti letti per acuti dall'attuale indice del 4 per mille abitanti al 3,5 di cui lo 0,7 per riabilitazione e lungodegenza
- Carica batteria universale
- Dal 20 marzo obbligo di preliminarare conciliazione al contenzioso
- Aumentano i pedaggi sulle autostrade

## **CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO**

Nel congedo parentale frazionato tra un periodo e l'altro, l'atto interruttivo del conteggio dei giorni avviene col rientro *-effettivo-* al lavoro.

## **CASSE PRIVATIZZATE A RISCHIO DI COMMISSARIAMENTO**

Si legge che il ministro Sacconi ha annunciato che, pena il commissariamento, le pensioni della Casse privatizzate dovranno risultare garantite nei prossimi 30 anni (come da Finanziaria 2007) da una gestione in attivo e non consumare parte del patrimonio.

Giusta la preoccupazione, tuttavia va rilevato che nelle pensioni a capitalizzazione il patrimonio è la risultante dell'accantonamento per il pagamento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche: il cosiddetto fieno in cascina, presidio e garanzia delle prestazioni.

Forse andrebbe approfondito e meglio puntualizzato cosa si intende -consumare il patrimonio-.

Infatti le pensioni a capitalizzazione non usano il meccanismo del tanto entra e del tanto esce in cui l'uscita non può né deve superare le entrate. Nella capitalizzazione si debbono necessariamente accantonare i contributi versati per costituire il patrimonio a garanzie delle specifiche prestazioni nelle parti e nelle misure corrispondenti ai contributi versati e, pertanto, il patrimonio può e va giustamente adoperato per le erogazioni pertinenti e strettamente correlate alle contribuzioni sostenute dagli iscritti in connessione al livello delle promesse previdenziali che la Cassa garantisce.

## **ELEZIONI ORDINISTICHE**

**Nelle elezioni ordinistiche la scheda della votazione può anche riportare un numero di preferenze inferiore a quello dei componenti da eleggere.**

La massima della sentenza della Corte di Cassazione Sezioni unite - sentenza 2 marzo 2010 numero 18047 depositata il 4 agosto 2010:

In tema di elezioni vige il generale principio del favor voti, il quale impone che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, a meno che non sia violato l'indispensabile requisito di segretezza del voto, oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista.

Ne consegue che il DLgs 23 novembre 1944, n. 382, art. 2 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), a norma del quale «i componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi», deve essere interpretato nel senso che *la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sez.unite - Sentenza n. 18047 del 4.8.2010  
(documento 003)**

## **RIFLESSIONI PREVIDENZIALI**

### **Pensioni: prestazioni e bilanci**

Le pensioni molto basse per la sostenibilità delle Casse creano il problema dell'adeguatezza di una prestazione che dovrebbe garantire anche nel tempo una vita dignitosa nel postlavorativo ed essere proporzionale alla qualità e al lavoro svolto, con conservazione della sua capacità reddituale quale vera e propria retribuzione ancorché differita.

### **Controlli sulla Casse di previdenza**

Giusti i controlli, interni e esterni degli organi preposti, per verificare con grande anticipo la sostenibilità di un sistema e correre ai ripari con correttivi se necessitano.

## **2011: RINCARI PER OLTRE 1.000 EURO A FAMIGLIA** da Italia-Oggi 29 dic.2010

Nel 2011 le famiglie italiane andranno incontro a una stangata di oltre mille euro in media, tra aumenti per l'alimentazione, treni e trasporto pubblico locale, benzina, Rc auto, servizi bancari e tariffe.

Lo denunciano Federconsumatori e Adusbef che affermano: «Anche il 2011 si prospetta un anno infelice: sia dal punto di vista della crisi economica, che, se non adeguatamente affrontata, non permetterà di raggiungere nemmeno 11% di pil, sia dal punto di vista dei rincari in arrivo dal 1 gennaio 2011, che contribuiranno a ridurre ulteriormente il potere di acquisto delle famiglie». Federconsumatori e Adusbef parlano di previsioni «estremamente negative» per l'anno che viene con un aumento medio a famiglia per l'alimentazione di 267 euro (+5-6%), per i treni (anche pendolari) e il trasporto pubblico locale di 163 euro (+25~.30%), per le assicurazioni auto di 105 euro (+10-12%). A pesare anche le tariffe: per il gas 89 euro in più (+7-8%), per i rifiuti 32 euro (+7-8%), per l'acqua 21 euro (+5-6%), per le autostrade 37 euro (+2%), per l'elettricità 19 euro (+4.5%). Vola anche la spesa per i carburanti, che costeranno in media 131 euro in più, per i servizi bancari (65 euro in più) e infine la spesa per detersivi, plastiche e prodotti per la casa (87 euro in più in media).

Per le associazioni Adoc, Codacons, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori, riunite nella sigla Casper, la stangata sarà di 902 euro: di questi ben 700 (77% del totale) sono attribuibili a «manovre speculative e rincari arbitrari che non trovano alcuna giustificazione economica».

*A fronte di ciò stipendi bloccati e pensioni con una perequazione irrisoria, inoltre con Istat a scalare secondo gli importi!*

## **CERTIFICATO DI MALATTIA - AL LAVORATORE VIA EMAIL**

Il lavoratore pubblico e privato potranno, a richiesta, ricevere per posta elettronica certificata (l'INPS riconosce per validi esclusivamente gli indirizzi di Pec attivati tramite il sito governativo [www.postacertificata.gov.it](http://www.postacertificata.gov.it)) la propria attestazione di malattia inviata all'INPS dal medico curante.

In particolare, il cittadino, dopo aver scelto sul sito Internet dell'Inps l'opzione "consultazione certificati di malattia" ed aver immesso il codice PIN di identificazione, può scegliere di consultare i certificati telematici a lui rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla sua casella di Pec.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 164 del 28.12.2010 (documento 004)**

**Circolare n. 60 del 16.4.2010 (documento 005)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - BOZZA NUOVI MODELLI REDDITI PF**

Sono state rese note le bozze dei nuovi modelli per la denuncia dei redditi delle persone fisiche e delle relative istruzioni.

**Cosa cambia nel nuovo Unico PF** - Esordio nel segno del rinnovamento per i quadri più importanti del modello Unico destinato alle persone fisiche.

In particolare, sul fronte delle novità spicca la creazione di un quadro nuovo di zecca, il QR, che permetterà ai lavoratori dipendenti di chiedere il rimborso del credito maturato nel 2008 e nel 2009 per le prestazioni di lavoro notturno o straordinario legate a incrementi di produttività.

Da segnalare anche l'introduzione, nel quadro RS, di una sezione dedicata alla determinazione del cosiddetto Tremonti-tessile, l'incentivo riservato alle imprese del settore tessile e della moda

previsto dal dl 40/2010, così come della sezione per l'incentivo "Reti di imprese". Sempre in questo quadro, i contribuenti troveranno una nuova sezione da riempire per indicare il possesso della documentazione sul *transfer pricing* e accedere, quindi, al regime di esonero dalle sanzioni.

Ancora, nel quadro RB trova spazio la cedolare secca, ossia l'imposta sostitutiva del 20 per cento sui redditi derivanti dai contratti di affitto di immobili a uso abitativo situati nella provincia de L'Aquila.

Inoltre, nel quadro CR debutta una nuova sezione dedicata al credito d'imposta per le mediazioni giudiziarie, mentre in RT e RM arrivano le sezioni per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

Infine, le istruzioni del quadro RW sono state completamente riviste per accogliere i chiarimenti forniti dalle circolari sullo scudo e sul monitoraggio fiscale che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi.

**Bonus e detrazioni, torna il Fisco con lo sconto** - Scendono di nuovo in pista nel quadro RP i tradizionali sconti del Fisco, dall'agevolazione per chi decide di ristrutturare casa alla detrazione del 20 per cento per rottamare il vecchio frigorifero sostituendolo con uno a basso consumo. Largo anche al bonus del 55 per cento per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici e, nel quadro RC, alla detassazione delle somme erogate per incrementi di produttività sul lavoro e all'incentivo riservato al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE** **Bozza Modello PF1 (documento 006)**  
**Bozza Istruzioni PF1 (documento 007)**  
**Bozza Modello PF2 (documento 008)**  
**Bozza Istruzioni PF2 (documento 009)**  
**Bozza Modello PF3 (documento 010)**  
**Bozza Istruzioni PF3 (documento 011)**

### **AUTOSTRADE - IL LIMITE DI VELOCITA' E' SEMPRE 130 Km/ORA**

E' data la possibilità di elevazione del limite di velocità ordinaria previsto nel codice stradale, ma per ora non è mai stato attuato. Per l'elevazione del limite da 130 a 150 Km/ora nelle autostrade col almeno 3 corsie per ogni senso di marcia vanno installati degli appositi segnali e realizzare preventive valutazioni tecniche sulla idoneità del tracciato.

### **AGGIORNATE LE PENSIONI NEL PUBBLICO**

L'INPDAP con la nota operativa n. 54/2010 comunica che per le pensioni in essere presso l'istituto la perequazione automatica è stata calcolata sulla base dell'indice Istat nella misura provvisoria dell'1,4%, come da decreto interministeriale Economia - Lavoro del 19 novembre 2010, in forma scalare secondo le fasce di importo.

Importo al dicembre 2010		Aumento
fino a euro 1.382,91	fino 3 volte il minimo INPS	1,4% (100% Istat)
da euro 1.382,92 a 2.304,85	da 3 a 5 volte il minimo INPS	1,26% (90% Istat)
oltre 2.304,85	oltre 5 volte il minimo INPS	1,05 (75% Istat)

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. 54 del 20.12.2010 (documento 012)**